



# COMUNE DI ARIANO IRPINO

Provincia AVELLINO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|              |  |
|--------------|--|
| <b>N. 33</b> | <b>OGGETTO:</b> Regolamento per l'organizzazione e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.). Approvazione. |
|--------------|--|

### ADUNANZA del 12 luglio 2012

L'anno **duemiladodici**, il giorno **dodici** del mese di **luglio**, alle ore **18.00**, con prosieguo, in Ariano Irpino nella Sala Consiliare "Giovanni Grasso" del Palazzo di Città, con apposito avviso diramato dal Presidente in data 28.06.2012 prot. n. 11087, integrato con ulteriore avviso del 05.07.2012 prot. n. 11423, entrambi ritualmente notificati nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria pubblica, in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, il Consigliere Signor **Giovannantonio Puopolo**.

Dei Consiglieri Comunali sono **PRESENTI** n. **21** e **ASSENTI** n. **0**, sebbene invitati, come segue:

| CONSIGLIERI            | pres. | ass. | CONSIGLIERI            | pres | ass |
|------------------------|-------|------|------------------------|------|-----|
| Mainiero Antonio       | SI    |      | Della Croce Antonio    | SI   |     |
| Zecchino Ettore        | SI    |      | Bongo Federico         | SI   |     |
| Caso Vincenzo          | SI    |      | Giuliani Salvatore     | SI   |     |
| De Pasquale Benvenuto  | SI    |      | Scaperrotta Alessandro | SI   |     |
| Savino Antonio         | SI    |      | Santoro Pasqualino     | SI   |     |
| Melito Carmine         | SI    |      | Pannese Alessandro     | SI   |     |
| Puopolo Angelo         | SI    |      | Bevere Gaetano         | SI   |     |
| Grasso Carmine         | SI    |      | Ninfadoro Antonio      | SI   |     |
| Puopolo Giovannantonio | SI    |      | La Vita Giovanni       | SI   |     |
| Iannarone Alessandro   | SI    |      | Manganiello Mario      | SI   |     |
| Cirillo Vincenzo       | SI    |      |                        |      |     |

Partecipa il Segretario Generale **dr. Francesco Esposito**, incaricato della redazione del verbale.

**SI ALLONTANANO i Consiglieri: De Pasquale, Della Croce, Ninfadoro. PRESENTI: N. 18**

**PRESIDENTE:**

Punto n. 7: “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Approvazione”.

Relaziona l’Assessore Pratola.

**ASSESSORE PRATOLA:**

Consiglio di votare questo Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che è un Regolamento per fare funzionare questa Commissione che si occupa, per esempio, c’è un circolo e ha bisogno di avere l’autorizzazione, è una cosa...

Ci sta già una Commissione che quando ci stanno delle manifestazioni deve riunirsi per vedere se ci sono i requisiti per poter autorizzare...

La Commissione è costituita anche da qualche esperto esterno, non si piglia niente...

Già c’è... i supplenti rientrano quando manca...

**PRESIDENTE:**

Grazie, Assessore.

---

## **II CONSIGLIO COMUNALE**

**SENTITA** la relazione dell’Assessore alle Finanze;

**VISTO** il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” (di cui alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149) così come modificato e integrato dal *D.P.R. n. 311 del 2001, dal D.P.R. n. 293 del 2002 e dal decreto legislativo n. 134 del 1998*;

**VISTO** il T.U.L.P.S. “Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza”;

**VISTA** la Circolare 15 febbraio 1951 n. 16 e ss. mm. del Ministero dell’Interno Direzione gen. Protezione Civile “Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo”;

**VISTO** il D.M. 22/5/92 n. 569 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;

**VISTO** il D.M. 18/3/96 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”;

**VISTO** il D.M. 19/8/96 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 relativo al "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (nn° 77, 78 e 108, allegato 1) della legge n. 59/1997 e nn° 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)";

**RICHIAMATO** il dispositivo dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 il quale, nello specifico, sancisce che la Commissione Comunale di Vigilanza viene nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed é composta (...):

- a) *dal Sindaco o suo delegato che la presiede;*
- b) *dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;*
- c) *dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;*
- d) *dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;*
- e) *dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;*
- f) *da un esperto in elettrotecnica, nonché di esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare (...).*

**VISTO** il decreto sindacale prot. n° 6708 del 13/04/2010 relativo ai componenti della Commissione Comunale di Vigilanza;

**RILEVATA** la necessità di provvedere alla disciplina di regolamentazione relativa alle funzioni e al funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

**VISTO** l'articolo 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;

**CON** voti espressi mediante votazione palese con il sistema elettronico in dotazione che dà il seguente risultato:

**PRESENTI: 18**

**ASSENTI: 3** (De Pasquale, Della Croce, Ninfadoro)

**VOTI FAVOREVOLI: 18**

### **DELIBERA**

- 1) Di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di **approvare** il Regolamento per l'organizzazione e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, *allegato A*), nel testo formato da 11 articoli, parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3) Di **disporre** che il presente provvedimento venga notificato ai Responsabili dei Servizi Comunali.

---

**ENTRA IL CONSIGLIERE DE PASQUALE. PRESENTI: n. 19**

**PRESIDENTE:**

Dobbiamo decidere che punti fare? Siamo al punto 8) ...

Dobbiamo decidere quale fare.

Invece di trattare il punto 8 si chiede di invertire il punto 13) che sarebbe il punto messo come ordine aggiuntivo all'Ordine del Giorno.

Siete accordo? Vogliamo votare? Votiamo sull'inversione dell'Ordine del Giorno, per cortesia...

Hanno votato tutti?

Votazione chiusa.

**PRESENTI: 19**

**ASSENTI: 2 (Della Croce, Ninfadoro)**

**VOTI FAVOREVOLI: 11**

**VOTI CONTRARI: 7**

**ASTENUTI: 1**

Quindi viene accettata l'inversione dell'Ordine del Giorno, trattiamo il punto n. 13).

Relaziona l'Assessore Li Pizzi.

Prego Assessore.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio  
f:to Giovannantonio Puopolo

Il Segretario Generale  
f:to Francesco Esposito

---

---

per copia conforme ad uso amministrativo

Ariano Irpino li.....

Il Funzionario Responsabile

---

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal ..... e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Il Funzionario Responsabile

---

Ariano Irpino li \_\_\_\_\_

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, li .....

Il Funzionario Responsabile

Ariano Irpino li.....

---

---

**REGOLAMENTO  
PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

---

**INDICE**

**ART. 1** *Oggetto*

**ART. 2** *Definizioni*

**ART. 3** *Campo di applicazione*

**ART. 4** *Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*

**ART. 5** *Composizione e durata in carica della CCVLPS*

**ART. 6** *Nomina della Commissione*

**ART. 7** *Convocazione*

**ART. 8** *Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze*

**ART. 9** *Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione*

**ART. 10** *Spese di funzionamento della Commissione*

**ART. 11** *Richieste di intervento della Commissione*

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**  
**COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

---

**ARTICOLO 1**

**Oggetto**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

**ARTICOLO 2**

**Definizioni**

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento:
  - a) per *luogo di pubblico spettacolo* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es. vie, piazze);
  - b) per *luogo aperto al pubblico* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso);
  - c) per *luogo esposto al pubblico* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es. un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
  - d) per *spettacoli* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es. cinema, teatro);
  - e) per *trattenimenti* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es. ballo);
  - f) per *manifestazioni temporanee* si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
  - g) per *allestimenti temporanei* si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
  - h) per *locali* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
  - i) per *spettacoli viaggianti* si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
  - j) per *parchi di divertimento* si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;

- k) per *parchi di divertimento permanenti* si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

### ARTICOLO 3

#### Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a:
  - a) teatri (*con capienza fino a 1300 persone*);
  - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (*con capienza fino a 1300 persone*);
  - c) cinematografi (*con capienza fino a 1300 persone*);
  - d) cinema-teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (*con capienza fino a 1300 persone*);
  - e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (*con capienza fino a 5000 persone*);
  - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (*con capienza fino a 5000 persone*);
  - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (*con capienza fino a 1300 persone*);
  - h) parchi divertimento (*con capienza fino a 5000 persone*);
  - i) circhi (*con capienza fino a 1300 persone*);
  - j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (*con capienza fino a 5000 persone*);
  - k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per attività diverse (*con capienza fino a 5000 persone*);
  - l) sale polivalenti intese come locali adibiti di norma ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (*con capienza fino a 5.000 persone*);
  - m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (*con capienza fino a 5.000 persone*);
  - n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (*con capienza fino a 5.000 persone*);
  - o) auditori e sale convegno (*con capienza fino a 1.300 persone*).
  
2. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS):
  - a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (*recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.*) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (*ad es. spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni*



*non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati*). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico (parere del Ministero dell'Interno – Dip. dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. P529/4109 del 02/07/2003).

- b) Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
- c) Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
- d) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone.
- e) Allestimenti temporanei (*tendoni, tendostrutture, domus, ecc.*) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.
- f) Manifestazioni fieristiche.
- g) Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/98 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
- h) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- i) Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.
- j) Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

3. Per i casi di cui alla lettera a), e), j) congiuntamente alla denuncia di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 68 o 69 del R.D. n. 773/1931, deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della manifestazione: la idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della legge 46/90 a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Il denunciante in sede di denuncia può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede di controllo.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:
  - a. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

- b. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d. accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
  - e. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
- a. I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - b. I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti, geometri, o periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da trasmettere preventivamente per l'esame della Commissione.
- L'autocertificazione del tecnico sostituisce i controlli e le verifiche da effettuare in loco, ma non il parere obbligatorio della Commissione.
4. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
5. La competenza della suddetta Commissione concerne, sia nella fase autorizzativa che di controllo, anche ogni attività di intrattenimento e di spettacolo organizzata dalle associazioni non lucrative e dai circoli privati, culturali e ricreativi.

## **ARTICOLO 5**

### **Composizione e durata in carica della CCVLPS**

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:
- a. *dal Sindaco o suo delegato che la presiede*
  - b. *dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato*
  - c. *dal dirigente medico dell' A.S.L. AV1 o da un medico dallo stesso delegato;*
  - d. *dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale – Servizio Patrimonio o suo delegato;*

- e. *dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;*
  - f. *da un esperto di elettrotecnica*
  - g. *da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.*
2. A richiesta possono far, inoltre, parte della commissione:
    - a. *un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;*
    - b. *un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.*
  3. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente.
  4. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
  5. Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.
  6. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

## **ARTICOLO 6**

### **Nomina della Commissione**

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
5. Un dipendente comunale scelto dal competente dirigente è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

## **ARTICOLO 7**

### **Convocazione**

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al presidente o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

## **ARTICOLO 8**

### **Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze**

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
3. Il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
4. Il segretario della commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

## **ARTICOLO 9**

### **Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione**

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

**ARTICOLO 10**  
**Spese di funzionamento della Commissione**

1. Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali. Ai componenti non dipendenti dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. Le spese di funzionamento e/o di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento e sono quantificate forfetariamente in € 250,00, soggette ad incremento annuo in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo. Tale somma non è dovuta solo per gli eventi organizzati esclusivamente dal Comune o da Comitati/Associazioni senza finalità di lucro.

**ARTICOLO 11**  
**Richieste di intervento della Commissione**

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
  - a. almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (*progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione*);
  - b. almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (*concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.*).
2. La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (*relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.*).
3. Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantirne la conoscenza ai terzi interessati.